

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 3 aprile 2001, n. 50, prot. 200101524, fasc. 15600/14905

Tessera elettorale. Smarrimento.

Di seguito alle precedenti circolari concernenti la tessera elettorale, si rappresenta quanto segue nel caso di smarrimento del documento. L'art. 4, comma 6, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, prevede che, in tale evenienza, il comune rilasci il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti Uffici di pubblica sicurezza. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti necessari per il rilascio del duplicato, il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'art. 47 di tale testo normativo prevede che lo smarrimento del documento attestante stati e qualità personali sia comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda la denuncia quale presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato. Per quanto attiene alla tessera elettorale, si ritiene che la denuncia di smarrimento non sia un requisito essenziale per ottenere il nuovo documento, tant'è che l'elettore è comunque ammesso al voto, qualora ne abbia diritto, mediante un attestato del sindaco, a norma dell'art. 7 del suddetto D.P.R. n. 299/2000. Conseguentemente, in luogo della denuncia, ad avviso di questo ufficio, l'elettore può presentare al comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento, anche nel caso di trasferimento di residenza dell'elettore si ritiene applicabile tale procedura semplificata. Pertanto, ove l'elettore non sia in grado di restituire al comune di immigrazione la tessera elettorale in suo possesso perché andata smarrita, potrà produrre, al fine di ottenere il nuovo documento, la suddetta dichiarazione. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni diramate al riguardo con circolare n. 11/2001 del 21 febbraio 2001.